

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

SCAVI - SBANCAMENTO INTERNO AD EDIFICI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	SCAVI - SBANCAMENTO INTERNO AD EDIFICI
Procedure esecutive:	Scavo generale all' interno di edifici eseguito con l' ausilio di piccola pala meccanica, martello demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Piccola pala meccanica, martello demolitore, compressore, eventuale pompa sommersa, utensili d uso comune, autocarro
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Investito per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata viabilità interna al cantiere; schiacciamento del guidatore o di altro personale per il ribaltamento della macchina operatrice; caduta nello scavo per errata protezione o smottamento del terreno; danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri di materiali silicatici o di silice libera cristallina; schiacciamento dell'operaio nello scavo per smottamento del terreno laterale; danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso del martello demolitore.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>Prima dell'inizio dello scavo accertarsi che non esistano altri sistemi di distribuzione sotterranei. Valutare preventivamente la forma da dare allo scavo: secondo il declivio naturale del terreno, senza alcuna necessità di armare; o a parete verticale, predisponendo opportuna armatura delle pareti laterali dello scavo.</p> <p>Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12). Prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti (DPR 164/56 art.12). E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportuna segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12). Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12). Predisporre solide rampe di accesso degli autocarri allo scavo con larghezza della carreggiata che garantiscano un franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le scale a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso (DPR 164/56 art.8). Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4). Usare compressori provvisti di valvola di sicurezza tarata alla massima pressione di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente la macchina al suo raggiungimento (DPR 547/55 art. 167). Disporre idonee armature e precauzioni nella esecuzione di scavi nelle vicinanze di corpi di fabbrica (DPR 164/56 art. 13).</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro, non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate, non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti; otoprotettori e mascherine antipolvere per gli addetti al demolitore.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	<p>Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).</p> <p>Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).</p>
Controlli sanitari:	Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).